

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	
VIGENTE	MODIFICATO
TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI	
<p>ART. 12 COMPONENTI Commi 1-2-3-4-5 invariati</p> <p>6. Alle riunioni delle commissioni intervengono, quando lo ritengano opportuno, anche il sindaco e gli assessori interessati senza diritto di voto, oppure quando lo richiedano il presidente della commissione oppure un numero di commissari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri comunali.</p> <p>7. Le commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti nominati uno per ciascun gruppo consiliare, su indicazione dei capigruppo. Gli esperti partecipano ai lavori delle commissioni senza diritto di voto per esprimere il loro motivato parere su problemi sottoposti al loro esame.</p> <p>8. In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere componente la commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante e il consiglio comunale procede alla sostituzione.</p> <p>9. Le associazioni che ne faranno richiesta riceveranno l'avviso contenente l'ordine del giorno della commissione. Le associazioni che ne faranno richiesta al presidente della commissione potranno ottenere un'audizione attinente a un argomento in discussione. Sarà discrezione del presidente accordare l'audizione stessa. Durante l'audizione, analogamente a quanto avviene in consiglio comunale, i lavori della commissione saranno formalmente sospesi.</p>	<p>ART. 12 COMPONENTI Commi 1-2-3-4-5 invariati</p> <p>6. Alle riunioni delle commissioni intervengono, quando lo ritengano opportuno, anche il sindaco e gli assessori interessati senza diritto di voto, oppure quando lo richiedano il presidente della commissione oppure un numero di commissari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri comunali. Il presidente della commissione può, inoltre, invitare, in qualità di relatori, i rappresentanti di istituzioni, i presidenti di aziende o enti dipendenti dall'amministrazione comunale, i rappresentanti del comune in altri enti, i consulenti incaricati dall'amministrazione e i Presidenti delle Consulte Territoriali o in loro vece i Vicepresidenti. La partecipazione di soggetti esterni può essere proposta anche da un numero di commissari che rappresentano un quinto dei consiglieri comunali.</p> <p>7. Le commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti nominati uno per ciascun gruppo consiliare, su indicazione dei capigruppo. Gli esperti partecipano ai lavori delle commissioni senza diritto di voto per esprimere il loro motivato parere su problemi sottoposti al loro esame.</p> <p>8. In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere componente la commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante e il consiglio comunale procede alla sostituzione.</p> <p>9. Le associazioni che ne faranno richiesta riceveranno l'avviso contenente l'ordine del giorno della commissione. Le associazioni che ne faranno richiesta al presidente della commissione potranno ottenere un'audizione attinente a un argomento in discussione. Sarà discrezione del presidente accordare l'audizione stessa. Durante l'audizione, analogamente a quanto avviene in consiglio comunale, i lavori della commissione saranno formalmente sospesi.</p>

<p>ART. 14 – PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI 1. Le commissioni eleggono, nel proprio seno, il presidente e il vice presidente Seguono commi 2-3-4-5-6 invariati</p>	<p>ART. 14 – PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI 1. Le commissioni eleggono a maggioranza assoluta con votazione ponderale, nel proprio seno, il presidente e il vice presidente. Seguono commi 2-3-4-5-6 invariati</p>
<p>ART. 16 – CONVOCAZIONE 1. La convocazione delle commissioni viene effettuata secondo le modalità previste per le sedute del consiglio comunale.</p> <p style="text-align: right;">1.bis</p> <p>L'avviso di convocazione delle commissioni viene reso noto secondo le modalità dettate dall'art. 46, comma 13, per la convocazione del consiglio comunale, fatta salva l'eventuale documentazione non completa all'atto della convocazione, che verrà analogamente pubblicata appena disponibile e comunque prima della seduta di commissione.</p> <p>2. La convocazione della commissione può essere richiesta al presidente da un numero di commissari che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'ordine del giorno, nonché il giorno e l'ora della seduta sono comunicati oltre che ai componenti della commissione, al presidente del consiglio comunale, al sindaco, agli assessori competenti per materia, ai capigruppo consiliari, ai dirigenti interessati.</p>	<p>ART. 16 – CONVOCAZIONE 1. L'avviso di convocazione della Commissione, completo di ordine del giorno, deve indicare il giorno e l'ora della seduta e viene trasmesso, almeno cinque giorni liberi prima della seduta, ai componenti della commissione, al presidente del consiglio comunale, al sindaco, agli assessori competenti per materia, ai consiglieri comunali, ai presidenti delle Consulte Territoriali, ai dirigenti interessati. L'avviso viene, inoltre, pubblicato all'albo on line.</p> <p>1.bis L'avviso di convocazione delle commissioni viene reso noto secondo le modalità dettate dall'art. 46, comma 13, per la convocazione del consiglio comunale, fatta salva l'eventuale documentazione non completa all'atto della convocazione, che verrà analogamente pubblicata appena disponibile e comunque prima della seduta di commissione.</p> <p>2. La convocazione della commissione può essere richiesta al presidente da un numero di commissari che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'ordine del giorno, nonché il giorno e l'ora della seduta sono comunicati oltre che ai componenti della commissione, al presidente del consiglio comunale, al sindaco, agli assessori competenti per materia, ai capigruppo consiliari, ai dirigenti interessati.</p>
<p>ART. 17 – FUNZIONAMENTO – DECISIONI 1. La seduta è valida quando i membri presenti con diritto di voto rappresentino la metà dei voti effettivi di cui dispone la commissione. 2. I consiglieri firmano il foglio di presenza. 3. I pareri della commissione sono validi allorché vengano sostenuti dalla maggioranza dei voti effettivi rappresentati nella seduta.</p>	<p>ART. 17 – FUNZIONAMENTO – DECISIONI 1. La seduta è valida quando i membri presenti con diritto di voto rappresentino la metà dei voti effettivi di cui dispone la commissione. 2. Abrogato 3.2. I pareri della commissione sono validi allorché vengano sostenuti dalla maggioranza dei voti ponderali favorevoli sui contrari.</p>

<p>ART. 19 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE</p> <p>1. Il segretario della commissione redige i verbali delle riunioni. Il presidente, entro il termine di dieci giorni, provvede alla loro trasmissione in copia al presidente del consiglio comunale, al sindaco, ai componenti della commissione, agli assessori competenti per materia, ai capigruppo consiliari, al segretario generale e al dirigente competente.</p> <p>2. I verbali della commissione conterranno soltanto le decisioni riguardanti ogni singolo argomento in discussione, nonché la sintesi del dibattito. Le dichiarazioni dei singoli componenti verranno inserite nel verbale solo se richieste espressamente dagli interessati</p> <p>3. L'approvazione del verbale è fatta nelle sedute successive.</p> <p>4. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.</p> <p>5. Dopo la formale approvazione, i verbali delle sedute delle commissioni, debitamente sottoscritti ai sensi del precedente comma, vengono resi pubblici sul sito dell'Ente.</p>	<p>ART. 19 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE</p> <p>1. Il segretario della commissione redige i verbali delle riunioni, con le modalità di cui al successivo comma 2 . Il presidente, entro il termine di dieci giorni, provvede alla loro trasmissione in copia al presidente del consiglio comunale, al sindaco, ai componenti della commissione, agli assessori competenti per materia, ai consiglieri consiliari, ai presidenti delle Consulte territoriali, al segretario generale e al dirigente competente</p> <p>2. I verbali della commissione conterranno soltanto le decisioni riguardanti ogni singolo argomento in discussione, nonché la sintesi del dibattito. Le dichiarazioni dei singoli componenti verranno inserite nel verbale solo se richieste espressamente dagli interessati</p> <p>3. I verbali di sedute precedenti si intendono approvati se non vi siano osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento della commissione. La richiesta di rettifica, redatta in forma scritta, contiene l'indicazione specifica delle modifiche che si intendano apportare.</p> <p>4. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.</p> <p>5. Dopo la formale approvazione, i verbali delle sedute delle commissioni, debitamente sottoscritti ai sensi del precedente comma, vengono resi pubblici sul sito dell'Ente.</p>
<p>ART. 21 – RICHIESTA DI ATTI E DATI</p> <p>1. Le commissioni possono, per il miglior adempimento dei loro compiti, essere autorizzate ad assumere notizie su atti e documenti d'ufficio di natura non riservata.</p>	<p>ART. 21 – RICHIESTA DI ATTI E DATI</p> <p>Abrogato (l'accesso agli atti dei consiglieri è già disciplinato dall'art. 24)</p>
<p>CAPO IV – GRUPPI CONSILIARI</p>	

ART. 22 – ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il

consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri.

4. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante a un gruppo consiliare.

Analoghi diritti e rappresentanza sono riconosciuti, se richiesti, ai consiglieri già candidati sindaci, ove non confluiscono in altro gruppo o in gruppo misto.

5. Può essere costituito un gruppo misto, composto da consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi.

Seguono i commi 6-7-8 invariati

ART. 22 bis – RISORSE E MEZZI ASSEGNATI AI GRUPPI CONSILIARI-

Commi 1-2-3-4-5 invariati.

ART. 22 – ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ogni gruppo consiliare è costituito, di norma, da uno o più consiglieri, eletti nella stessa lista.

2. Il consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del **capogruppo del gruppo cui intendono aderire.**

3. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono costituire un nuovo gruppo consiliare, con almeno due componenti, dandone tempestiva comunicazione in forma scritta al presidente del consiglio comunale, al sindaco e al segretario generale.

4. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante a un gruppo consiliare.

Analoghi diritti e rappresentanza sono riconosciuti, se richiesti, ai consiglieri già candidati sindaci, ove non confluiscono in altro gruppo o in gruppo misto.

5. I Consiglieri che abbiano dichiarato di non voler appartenere ad un gruppo diverso da quello di provenienza formano un gruppo Misto che può essere costituito da uno o più consiglieri. Nel caso in cui il gruppo sia costituito da un solo consigliere lo stesso assume le prerogative del capogruppo. Nel caso in cui il gruppo Misto sia composto da più consiglieri, gli stessi eleggono un capogruppo.

Seguono i commi 6-7-8 invariati

ART. 22 bis – RISORSE E MEZZI ASSEGNATI AI GRUPPI CONSILIARI-

Commi 1-2-3-4-5 invariati.

6. Le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate per le sotto indicate spese inerenti il funzionamento dei Gruppi consiliari e connesse alle finalità istituzionali dell'Ente:

-Spese per la telefonia mobile e per il traffico telefonico e dati (tramite telefonia concessa in comodato e scheda telefonica fornita dal Comune per la durata del mandato), di corrispondenza e riproduzione di documenti, per le finalità istituzionali connesse all'espletamento del mandato;

-Spese per la spedizione di materiale informativo, manifesti, inviti e comunicazioni relativi all'attività istituzionale del Gruppo consiliare;

-Spese di informazione ed aggiornamento (giornali, riviste, libri) che rivestano interesse per il Gruppo in relazione all'espletamento del mandato;

-Spese per l'acquisto di strumentazioni (pc, stampanti, ecc.) di necessità per l'espletamento del mandato, concessi in comodato dall'Ente per la durata del mandato;

-Spese per iniziative politico/istituzionali del Gruppo consiliare (organizzazione convegni e dibattiti);

-Spese relative al viaggio, pernottamento e vitto dei Consiglieri appartenenti al Gruppo consiliare per la partecipazione a convegni di interesse istituzionale, qualora la partecipazione non abbia luogo su delega del Sindaco (nel qual caso le spese saranno assunte su altro capitolo del bilancio comunale).

commi 7-8-9 invariati

6. Le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate per le sotto indicate spese inerenti il funzionamento dei Gruppi consiliari e connesse alle finalità istituzionali dell'Ente:

~~Spese per la telefonia mobile e per il traffico telefonico e dati (tramite telefonia concessa in comodato e scheda telefonica fornita dal Comune per la durata del mandato), di corrispondenza e riproduzione di documenti, per le finalità istituzionali connesse all'espletamento del mandato;~~

~~Spese per la spedizione di materiale informativo, manifesti, inviti e comunicazioni relativi all'attività istituzionale del Gruppo consiliare;~~

-Spese di informazione ed aggiornamento (giornali, riviste, libri) che rivestano interesse per il Gruppo in relazione all'espletamento del mandato;

~~Spese per l'acquisto di strumentazioni (pc, stampanti, ecc.) di necessità per l'espletamento del mandato, concessi in comodato dall'Ente per la durata del mandato;~~

-Spese per iniziative politico/istituzionali del Gruppo consiliare (organizzazione convegni e dibattiti);

~~Spese relative al viaggio, pernottamento e vitto dei Consiglieri appartenenti al Gruppo consiliare per la partecipazione a convegni di interesse istituzionale, qualora la partecipazione non abbia luogo su delega del Sindaco (nel qual caso le spese saranno assunte su altro capitolo del bilancio comunale).~~

commi 7-8-9 invariati

ART. 23 – CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

1. La conferenza dei presidenti dei gruppi, costituita dai presidenti dei gruppi consiliari o loro delegati, si riunisce sotto la presidenza del presidente del consiglio con la partecipazione del segretario generale o di un suo delegato; alla stessa può partecipare il vice presidente.

2. Le riunioni della conferenza sono valide quando i presidenti dei gruppi partecipanti rappresentano la maggioranza dei consiglieri in carica.

3. La conferenza dei presidenti dei gruppi è convocata dal presidente del consiglio, anche su richiesta del sindaco o di almeno tre dei suoi componenti, anche nel corso delle sedute consiliari per questioni attinenti la programmazione e lo svolgimento dei lavori del consiglio.

4. Il sindaco viene preventivamente informato dal presidente del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare, anche per delega conferita a un assessore, senza diritto di voto.

5. La conferenza si pronuncia su: a) la utilizzazione dei locali, dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie assegnati per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari; b) la regolamentazione dell'utilizzo della sala del consiglio comunale.

6. Spettano altresì alla conferenza dei presidenti dei gruppi le decisioni, da assumersi all'unanimità, sul contingentamento dei tempi riservati ai gruppi consiliari in ordine agli interventi dei singoli consiglieri; sulle deroghe ai tempi degli interventi; sull'accorpamento delle proposte, degli emendamenti e degli ordini del giorno laddove abbiano un contenuto omogeneo; sulla proposizione al consiglio di mutamenti del programma dei lavori. In caso di mancato accordo della conferenza dei presidenti dei gruppi, il presidente, tenuto conto della natura complessa delle proposte di deliberazione o in caso di deliberazioni aventi contenuto omogeneo, può fissare i tempi limite per la discussione generale, per la presentazione degli emendamenti e per le dichiarazioni di voto. In tal caso l'ammontare del tempo è ripartito tra i vari gruppi.

ART. 23 – CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI

1. La conferenza dei presidenti dei gruppi, costituita dai presidenti dei gruppi consiliari o loro delegati, si riunisce sotto la presidenza del presidente del consiglio con la partecipazione del segretario generale o di un suo delegato; alla stessa può partecipare il vice presidente.

2. Le riunioni della conferenza sono valide quando i presidenti dei gruppi partecipanti rappresentano la maggioranza dei consiglieri in carica.

3. La conferenza dei presidenti dei gruppi è convocata dal presidente del consiglio, anche su richiesta del sindaco o di almeno tre dei suoi componenti, anche nel corso delle sedute consiliari per questioni attinenti la programmazione e lo svolgimento dei lavori del consiglio. **Le riunioni sono convocate di norma entro 3 giorni liberi prima della seduta. In casi di particolari urgenze il Presidente del Consiglio Comunale può convocare la Conferenza dei Capigruppo con ventiquattro (24) ore di anticipo .**

4. Il sindaco viene preventivamente informato dal presidente del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare, anche per delega conferita a un assessore, senza diritto di voto.

5. La conferenza si pronuncia su: a) la utilizzazione dei locali, dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie assegnati per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari; b) la regolamentazione dell'utilizzo della sala del consiglio comunale.

6. Spettano altresì alla conferenza dei presidenti dei gruppi le decisioni, da assumersi **all'unanimità a maggioranza della Conferenza**, sul contingentamento dei tempi riservati ai gruppi consiliari in ordine agli interventi dei singoli consiglieri; sulle deroghe ai tempi degli interventi; sull'accorpamento delle proposte, degli emendamenti e degli ordini del giorno laddove abbiano un contenuto omogeneo; sulla proposizione al consiglio di mutamenti del programma dei lavori. In caso di mancato accordo della conferenza dei presidenti dei gruppi, il presidente, tenuto conto della natura complessa delle proposte di deliberazione o in caso di deliberazioni aventi contenuto omogeneo, può fissare i tempi limite per la discussione generale, per la presentazione degli emendamenti e per le dichiarazioni di voto. In tal caso l'ammontare del tempo è ripartito tra i vari gruppi.

<p>7. Il voto di ogni presidente di gruppo o suo delegato conta per il numero dei componenti il suo gruppo.</p> <p>8. La conferenza è altresì convocata su richiesta di almeno tre dei suoi componenti entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data in cui perviene al protocollo del comune la richiesta stessa che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>9. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al consiglio dal presidente. 10. Delle riunioni della conferenza dei presidenti dei gruppi viene redatto sommario verbale a cura del segretario generale o di un suo delegato.</p>	<p>7. Il voto di ogni presidente di gruppo o suo delegato conta per il numero dei componenti il suo gruppo.</p> <p>8. La conferenza è altresì convocata su richiesta di almeno tre dei suoi componenti entro il termine di cinque tre giorni decorrenti dalla data in cui perviene al protocollo del comune la richiesta stessa che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>9. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al consiglio dal presidente. 10. Delle riunioni della conferenza dei presidenti dei gruppi viene redatto sommario verbale a cura del segretario generale o di un suo delegato.</p>
--	---

TITOLO II – DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – DIRITTI DI ACCESSO, INIZIATIVA E POTERI DI CONTROLLO

<p>ART. 24 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO</p> <p>1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende o enti dallo stesso dipendenti tutte le notizie, le informazioni e la documentazione in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dall'art. 12 dello statuto del comune di Legnano.</p> <p>2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e dei documenti utili per l'esercizio del loro mandato. Qualora la richiesta non possa essere immediatamente evasa per la complessità dell'istanza o per qualsivoglia altra fondata ragione, la stessa dovrà essere comunque soddisfatta in un congruo termine da stabilire di comune accordo con il responsabile del servizio.</p> <p>3. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione immediata degli atti dell'amministrazione comunale e dei documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti.</p> <p>4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.</p> <p>5. Per la piena attuazione dei diritti di cui al presente articolo sono responsabili i dirigenti dei settori, limitatamente ai servizi e agli uffici di loro competenza.</p> <p>6. I consiglieri comunali e gli assessori di pregresse gestioni hanno diritto di avere copia o di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale</p>	<p>ART. 24 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO</p> <p>1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende o enti dallo stesso dipendenti tutte le notizie, le informazioni e la documentazione in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dall'art. 12 dello statuto del comune di Legnano.</p> <p>2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e dei documenti utili per l'esercizio del loro mandato. Tutti gli atti e i documenti sono forniti esclusivamente in formato elettronico. Qualora la richiesta non possa essere immediatamente evasa per la complessità dell'istanza o per qualsivoglia altra fondata ragione, la stessa dovrà essere comunque soddisfatta in un congruo termine da stabilire di comune accordo con il responsabile del servizio.</p> <p>3. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione immediata degli atti dell'amministrazione comunale e dei documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti.</p> <p>4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.</p> <p>5. Per la piena attuazione dei diritti di cui al presente articolo sono responsabili i dirigenti dei settori, limitatamente ai servizi e agli uffici di loro competenza.</p> <p>6. I consiglieri comunali e gli assessori di pregresse gestioni hanno diritto di avere copia o di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale</p>
--	--

<p>ART. 27 – INFORMAZIONI SUI PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO</p> <p>1. I provvedimenti di rinvio e di annullamento delle deliberazioni da parte dell'organo regionale di controllo o del difensore civico sono comunicati a cura del segretario al presidente del consiglio che ne informa il consiglio comunale.</p>	<p>ART. 27 – INFORMAZIONI SUI PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO DA</p> <p>ABROGARE</p>
<p>ART. 28 – DICHIARAZIONI DI APERTURA DI SEDUTA</p> <p>1. In apertura di seduta il sindaco può chiedere la parola per fare brevi dichiarazioni o commenti su fatti di particolare importanza e attualità non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti. A seguito di ciò i gruppi consiliari hanno facoltà di intervento per non più di cinque minuti ciascuno.</p> <p>2. All'inizio della seduta, i consiglieri possono richiamare l'attenzione su problemi di interesse generale, locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale quando la seduta non sia dedicata alla prosecuzione di dibattiti. All'esame di tali argomenti è dedicata un'ora ed è in facoltà del sindaco o degli assessori dare brevi risposte. I singoli interventi non possono superare la durata di cinque minuti.</p> <p style="text-align: right;">3.</p> <p>Nello svolgimento dei lavori in questa fase della seduta, il presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.</p>	<p>ART. 28 – DICHIARAZIONI DI APERTURA DI SEDUTA</p> <p>1. In apertura di seduta il sindaco può chiedere la parola per fare brevi dichiarazioni o commenti su fatti di particolare importanza e attualità non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti. A seguito di ciò i gruppi consiliari hanno facoltà di intervento per non più di cinque minuti ciascuno</p> <p style="text-align: right;">2. All'inizio della seduta, i consiglieri possono richiamare l'attenzione su problemi di interesse generale, locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale quando la seduta non sia dedicata alla prosecuzione di dibattiti, All'esame di tali argomenti è dedicata un'ora ed è in facoltà del sindaco o degli assessori dare brevi risposte. , per un tempo come definito dall'art. 49 c. 1 . I singoli interventi non possono superare la durata di cinque minuti.</p> <p>3. Nello svolgimento dei lavori in questa fase della seduta, il presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.</p>
<p>CAPO II – COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, MOZIONI</p>	
<p>ART. 31 – INTERROGAZIONE 1.</p> <p>L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti la Giunta abbia assunto o intenda assumere su un argomento.</p> <p>2. Il testo delle interrogazioni è distribuito ai consiglieri.</p> <p>3. Le interrogazioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al sindaco e al presidente del consiglio, il quale è tenuto a iscrivere nell'ordine del giorno della prima seduta di consiglio.</p> <p>4. L'interrogante può anche dichiarare che intende avere risposta scritta</p>	<p>ART. 31 – INTERROGAZIONE 1.</p> <p>L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti la Giunta abbia assunto o intenda assumere su un argomento.</p> <p>2. Il testo delle interrogazioni è distribuito inviato ai consiglieri.</p> <p>3. Le interrogazioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al sindaco e al presidente del consiglio, il quale è tenuto a iscrivere nell'ordine del giorno della prima seduta di consiglio.</p> <p>4. L'interrogante può anche dichiarare che intende avere risposta scritta</p>
<p>ART. 32 – RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI</p> <p>1. La risposta alle interrogazioni, sia orale che scritta, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione.</p>	<p>ART. 32 – RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI 1.</p> <p>La risposta alle interrogazioni, sia orale che scritta, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione. Qualora entro tale arco di tempo non siano previste sedute consiliari, la risposta avviene in forma scritta.</p>

2. Le interrogazioni con risposta orale sono trattate in consiglio secondo l'ordine di presentazione entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione stessa. In ogni seduta devono essere trattate almeno due interrogazioni secondo l'ordine di presentazione o secondo quanto concordato dai capigruppo. La trattazione avviene all'inizio della seduta all'interno della prima ora dedicata agli argomenti previsti nell'art. 28, c. 2

3. Il presidente del consiglio può disporre che le interrogazioni relative ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.

4. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del sindaco o dell'assessore competente, solo per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni in un tempo massimo di cinque minuti.

5. Qualora non si dichiari soddisfatto, potrà trasformare per iscritto l'interrogazione in mozione, che sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva. 6. Se l'interrogante, il sindaco o l'assessore non fossero presenti, l'interrogazione si intende rinviata alla seduta successiva. Qualora l'interrogante non fosse presente, senza giustificati motivi, alla seduta successiva, l'interrogazione si intende decaduta.

7. Dopo un'ora di trattazione, il presidente del consiglio potrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta successiva.

2. ~~Le interrogazioni con risposta orale sono trattate in consiglio secondo l'ordine di presentazione entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione stessa.~~ In ogni seduta devono essere trattate almeno due interrogazioni secondo l'ordine di presentazione o secondo quanto concordato dalla conferenza dei capigruppo. La trattazione avviene all'interno della prima ora dedicata agli argomenti previsti nell'art. 28, c.2 **come previsto dall'art. 49 c. 1. Al termine del tempo stabilito, alle restanti interrogazioni non trattate, viene fornita risposta scritta.**

3. ~~Il presidente del consiglio può disporre che le interrogazioni relative ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.~~

Le interrogazioni concernenti lo stesso argomento vengono trattate contemporaneamente.

4. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del sindaco o dell'assessore competente, solo per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni in un tempo massimo di cinque minuti, **anche in caso di accorpamento di più interrogazioni presentate dallo stesso proponente.**

5. Qualora non si dichiari soddisfatto, potrà trasformare per iscritto l'interrogazione in mozione, che sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva. 6. Se l'interrogante, il sindaco o l'assessore non fossero presenti, l'interrogazione si intende rinviata alla seduta successiva. Qualora l'interrogante non fosse presente, senza giustificati motivi, alla seduta successiva, l'interrogazione si intende decaduta.

7. **Abrogato**

ART. 34 – DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA CONSILIARE E MOZIONI

1. Ogni consigliere può presentare proposte di deliberazione sulle materie di competenza del consiglio.

2. Ogni consigliere può presentare mozioni di indirizzo al fine di impegnare la Giunta su materie di competenza della Giunta stessa e mozioni intese a promuovere una deliberazione da parte del consiglio.

3. Le mozioni sono presentate per iscritto e devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte. I consiglieri presentatori di mozioni devono specificare se intendono discuterle in consiglio comunale o nelle competenti commissioni consiliari.

4. La mozione viene iscritta nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Le mozioni, qualora concernino argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate contemporaneamente.

5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

6. Qualora siano state presentate interrogazioni su questioni e oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interroganti è concesso illustrare la loro interrogazione subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato le loro proposte.

7. Le mozioni sono sottoposte all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 34 – ~~DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA CONSILIARE E~~ MOZIONI

1. **Abrogato (già presente art. 25, comma 2)**

~~2-1.~~ Ogni consigliere può presentare mozioni di indirizzo al fine di impegnare la Giunta su materie di competenza della Giunta stessa e mozioni intese a promuovere una deliberazione da parte del consiglio.

~~3-2.~~ Le mozioni sono presentate per iscritto e devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte. I consiglieri presentatori di mozioni devono specificare se intendono discuterle in consiglio comunale o nelle competenti commissioni consiliari.

~~4-3.~~ La mozione viene iscritta nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Le mozioni, qualora concernino argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate contemporaneamente.

~~5-4.~~ Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. **Solo in caso di accettazione da parte del proponente della mozione, gli emendamenti vengono posti in discussione e conseguentemente posti in votazione.** Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

~~6-5.~~ Qualora siano state presentate interrogazioni su questioni e oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interroganti è concesso illustrare la loro interrogazione subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato le loro proposte.

~~7-6.~~ Le mozioni sono sottoposte all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI****ART. 42 – ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI**

1. L'ordine del giorno dei lavori del consiglio è pubblicato all'albo pretorio del comune, contestualmente trasmesso ai consiglieri e agli assessori in allegato all'avviso di convocazione e trasmesso altresì in copia al collegio dei revisori dei conti e agli organi di informazione accreditati presso l'ufficio stampa del comune.

ART. 42 – ORDINE DEL GIORNO ~~DEI LAVORI~~ DELLA SEDUTA

1. L'ordine del giorno del consiglio indica il giorno, l'ora di svolgimento della seduta con l'elenco degli argomenti che saranno discussi e il loro ordine di esame. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno viene trasmesso ai consiglieri, agli assessori ed è pubblicato all'**albo on line. Viene, inoltre, trasmesso all'organo di revisione, ai Presidenti delle consulte territoriali cittadine** e agli organi di stampa.

CAPO II – SEDUTE DEL CONSIGLIO

<p>ART. 46 - CONVOCAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI</p> <p>1. L'avviso di convocazione, cui è allegato l'ordine del giorno, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, il tipo di seduta, la data e la sottoscrizione. 2. Il consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi che rendano indilazionabile la convocazione dell'adunanza, per la trattazione di determinati argomenti.</p> <p>3. L'avviso di convocazione, cui oltre all'ordine del giorno sono allegate le proposte di deliberazione, è inviato a ciascun consigliere e assessore almeno cinque giorni lavorativi liberi prima dell'adunanza (il sabato è da intendersi giorno lavorativo).</p> <p>4. Nei casi d'urgenza, l'avviso è inviato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Tuttavia, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza stessa lo richieda, ogni deliberazione può essere differita alla seduta successiva, quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori, senza la necessità di una nuova convocazione.</p> <p>5. Qualora la maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza stessa lo richieda ogni deliberazione può essere differita a un'altra seduta, ove il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.</p> <p>6. Il termine per la trasmissione dell'avviso è di ventiquattro ore anche per le adunanze di seconda convocazione.</p> <p>8-9-10-11-12 invariati</p> <p style="text-align: right;">Seguono commi 7-</p>	<p>ART. 46 - CONVOCAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI</p> <p>1. L'avviso di convocazione, cui è allegato l'ordine del giorno, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, il tipo di seduta, la data e la sottoscrizione. 2. Il consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi che rendano indilazionabile la convocazione dell'adunanza, per la trattazione di determinati argomenti.</p> <p>3. L'avviso di convocazione, cui oltre all'ordine del giorno sono allegate le proposte di deliberazione, è inviato a ciascun consigliere e assessore almeno cinque tre giorni lavorativi liberi prima dell'adunanza (il sabato è da intendersi giorno lavorativo).</p> <p>4. Nei casi d'urgenza, l'avviso è inviato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Tuttavia, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza stessa lo richieda, ogni deliberazione può essere differita alla seduta successiva, quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori, senza la necessità di una nuova convocazione.</p> <p>5. Qualora la maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza stessa lo richieda ogni deliberazione può essere differita a un'altra seduta, ove il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.</p> <p>6. Abrogato</p> <p>Seguono commi 7-8-9-10-11-12 invariati</p>
<p>ART. 47 – NUMERO LEGALE – APPELLO – ADEMPIMENTI PRELIMINARI</p> <p>3. I consiglieri firmano il foglio di presenza.</p>	<p>ART. 47 – NUMERO LEGALE – APPELLO – ADEMPIMENTI PRELIMINARI</p> <p>3. Abrogato</p>

<p>ART. 49 – PROGRAMMA DEI LAVORI</p> <p>1. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del consiglio vengono trattati nell'ordine stabilito dal programma dei lavori. Tuttavia il presidente o anche un consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è approvata a maggioranza dei votanti, con la possibilità di un intervento favorevole e di uno contrario per non più di tre minuti ciascuno.</p> <p>2. Su proposta di almeno cinque consiglieri il consiglio può decidere di discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti nel programma dei lavori, purchè iscritti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 46, comma 1. Sulla proposta sono ammessi a parlare un consigliere a favore e uno contrario, per non più di tre minuti ciascuno. La proposta si intende approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.</p> <p>3. Per garantire un adeguato approfondimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un sereno svolgimento dei lavori del consiglio, le sedute consiliari si concludono, di norma, entro 5 ore dall'inizio della seduta o, nel caso di convocazioni in orario serale, entro le ore 0,30 del giorno successivo a quello di apertura della seduta, come disposto dal successivo articolo 68.</p>	<p>ART. 49 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI</p> <p>1. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del consiglio vengono trattati nell'ordine stabilito dall'ordine del giorno. Tuttavia il presidente o anche un consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è approvata a maggioranza dei votanti, con la possibilità di un intervento favorevole e di uno contrario per non più di tre minuti ciascuno. La prima ora di Consiglio sarà dedicata alle dichiarazioni di apertura, alle quali è in facoltà del sindaco o degli assessori dare brevi risposte, e alle interrogazioni.</p> <p>2. Su proposta di almeno cinque consiglieri il consiglio può decidere di discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno. nel programma dei lavori, purchè iscritti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 46, comma 1. Sulla proposta sono ammessi a parlare un consigliere a favore e uno contrario, per non più di tre minuti ciascuno. La proposta si intende approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.</p> <p>3. Per garantire un adeguato approfondimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un sereno svolgimento dei lavori del consiglio, le sedute consiliari si concludono, di norma, entro 5 ore dall'inizio della seduta o, nel caso di convocazioni in orario serale, entro le ore 0,30 del giorno successivo a quello di apertura della seduta, come disposto dal successivo articolo 68.</p>
<p>ART. 55 – INTERVENTO DEI CONSIGLIERI</p> <p>1. Ciascun consigliere può intervenire solo dopo aver ottenuto la parola dal presidente ma non può prendere la parola più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta nella stessa seduta.</p>	<p>ART. 55 – INTERVENTO DEI CONSIGLIERI</p> <p>1. Ciascun consigliere può intervenire solo dopo aver ottenuto la parola dal presidente per un tempo non superiore a dieci minuti ma non può prendere la parola più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta nella stessa seduta. Ai gruppi costituiti da un solo consigliere è consentito un secondo intervento di tre minuti.</p>
<p>CAPO IV – DISCUSSIONE</p>	

<p>ART. 57 – FATTO PERSONALE</p> <p>Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.</p> <p>chiiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione e il presidente decide circa il suo fondamento.</p> <p>Se la decisione del presidente non sia accettata dal richiedente decide il consiglio senza discussione.</p> <p>4. Non è ammesso, con il pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque discuterli.</p>	<p>ART. 57 – FATTO PERSONALE</p> <p>1. Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.</p> <p>chiiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione e il presidente decide circa il suo fondamento. (di seguito oppure comma 2bis) Il Presidente concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito dell'intervento che vi ha dato luogo per un tempo massimo di tre minuti.</p> <p>3. Se la decisione del presidente non sia accettata dal richiedente decide il consiglio senza discussione.</p> <p>ammesso, con il pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque discuterli.</p>
<p>ART. 60 – EMENDAMENTI</p> <p>1. Ciascun consigliere può presentare emendamenti fino alla chiusura della discussione dell'argomento facendone consegna al presidente del consiglio che provvede a vistarli in ordine cronologico e a curarne la distribuzione ai consiglieri.</p> <p>emendamenti, nella misura di uno per consigliere e che non costituiscano una sostituzione integrale dell'emendamento, possono essere presentati fino alla chiusura della discussione al presidente del consiglio.</p> <p>argomenti di particolare complessità, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari può stabilire un termine diverso per la presentazione degli emendamenti.</p> <p>Seguono commi 4-5-6-7 invariati</p>	<p>ART. 60 – EMENDAMENTI</p> <p>1. Ciascun consigliere può presentare emendamenti fino alla chiusura della discussione dell'argomento facendone consegna al presidente del consiglio che provvede a vistarli in ordine cronologico e a curarne la distribuzione ai consiglieri.</p> <p>emendamenti, nella misura di uno per consigliere e che non costituiscano una sostituzione integrale dell'emendamento, possono essere presentati fino alla chiusura della discussione al presidente del consiglio.</p> <p>3. Per argomenti di particolare complessità, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari può stabilire un termine diverso per la presentazione degli emendamenti.</p> <p>3.bis La presentazione di emendamenti allo schema di Bilancio e al DUP è disciplinata dall'art. 6 del Regolamento di Contabilità.</p> <p>Seguono commi 4-5-6-7 invariati</p>
<p>CAPO VI – PUBBLICITA' DEI LAVORI</p>	
<p>ART. 69 – PROCESSO VERBALE E RESOCONTO</p> <p>1. Il verbale delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario generale, indica i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, le modalità e l'esito delle votazioni con indicazione idonea a individuare i favorevoli, i contrari e gli astenuti.</p>	<p>ART. 69 – PROCESSO VERBALE E RESOCONTO</p> <p>1. Il verbale delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario generale, indica i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, le modalità e l'esito delle votazioni con indicazione idonea a individuare i favorevoli, i contrari e gli astenuti.</p> <p>1 bis. Di tutte le sedute, eccettuate quelle segrete, viene effettuata una registrazione audio-video su supporto digitale che viene archiviata a cura della segreteria con gli accorgimenti necessari per la sua conservazione</p>

2. In caso di registrazione dei dibattiti, il resoconto degli interventi è trascritto da personale incaricato.

3. I verbali di sedute precedenti si intendono approvati se non vi siano osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento del programma dei lavori.

4. La richiesta di rettifica, redatta in forma scritta, contiene l'indicazione specifica delle modifiche che si intendano apportare.

5. Qualora vi siano opposizioni è ammesso l'intervento di un consigliere favorevole e di uno contrario alla proposta.

6. Non è consentita la riapertura della discussione.

2. ~~In caso di registrazione dei dibattiti, il resoconto degli interventi è trascritto da personale incaricato.~~ Per gli interventi dei Consiglieri e per quant'altro non sia espressamente riportato nel verbale di seduta, la registrazione della seduta costituisce ex art 22 legge n. 241/1990 la documentazione amministrativa a comprova della discussione. e inserito negli atti della seduta consiliare in cui è prevista l'approvazione dei verbali delle deliberazioni.

3. I verbali di sedute precedenti si intendono approvati se non vi siano osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento del programma dei lavori.

4. La richiesta di rettifica, redatta in forma scritta, contiene l'indicazione specifica delle modifiche che si intendano apportare. **Qualora gli interessati volessero inserire i loro interventi integralmente a verbale, dovranno far pervenire al Segretario, tre giorni prima dell'approvazione, il relativo testo scritto.**

5. Qualora vi siano opposizioni è ammesso l'intervento di un consigliere favorevole e di uno contrario alla proposta.

6. Non è consentita la riapertura della discussione.

7. Quando, per qualsiasi causa, non sia possibile la registrazione e il consiglio non deliberi di aggiornare la seduta, nel verbale saranno inseriti anche i punti principali della discussione.